Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 26 comma 11 del vigente Statuto dell’Università e dell’art. 50 del Regolamento di Amministrazione e contabilità emanato con D.R. 62 del 29/01/2015, disciplina le modalità di espletamento delle prestazioni per conto di terzi di cui all’art. 66 del DPR 382/80 e all’art. 4, comma 5 della Legge 370/99, svolte nell’Università Magna Graecia di Catanzaro, di seguito denominata “Università”.

2. Ai fini del presente regolamento, per “prestazioni conto terzi” (PCT), si intendono le attività ed i servizi erogati dall’Università o strutture dell’Ateneo nell’interesse prevalente o esclusivo di committenti esterni, pubblici o privati. L’insieme delle prestazioni oggetto di contratto con il committente esterno è denominato “commessa conto terzi (CCT)”.

3. La qualificazione di una determinata attività come PCT è inoltre desunta da indicatori quali la presenza di un corrispettivo a fronte di fatturazione in regime IVA, la parziale o totale cessione dei risultati da parte della struttura universitaria.

4. Le PCT devono essere eseguite in misura e secondo le modalità idonee a garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali: di didattica e di ricerca e non devono comportare oneri aggiuntivi al bilancio di Ateneo.

5. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, per personale tecnico-amministrativo si intende il personale a tempo pieno afferente a tutte le aree del comparto Università.

6. È rigorosamente preclusa l’attività per conto terzi che presenti conflitto d’interessi con l’Università.

Art. 2¹
Soggetti eroganti le prestazioni per conto terzi

1. L’esecuzione delle PCT è affidata alle strutture dell’Università quali Dipartimenti, CIS, Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), Centri di Ricerca (CR), o alle U.O. a Direzione universitaria allocate nell’Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) Mate: Domini o in altre Aziende ospedaliere o strutture sanitarie accreditate sede di Unità operative a Direzione universitaria che si avvalgono delle competenze e del supporto scientifico, tecnico e amministrativo del personale universitario garantendo, al contempo, il regolare svolgimento delle attività didattico-scientifiche e l’assolvimento degli obblighi di servizio.

2. La gestione amministrativo-contabile della CCT è demandata, di norma, al Dipartimento cui afferisce il proponente scientifico della commessa stessa. Il proponente scientifico può richiedere al Consiglio di Amministrazione (CdA) di affidare la gestione amministrativo-contabile della CCT anche a un CIS o alla SBA. In tal caso, l’autorizzazione deve essere acquisita prima dell’avvio della procedura prevista dal successivo art. 8 del presente Regolamento.

3. Nell’ipotesi di attività prestata congiuntamente da più strutture, i relativi organi concordano la

¹Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016.
designazione di un unico responsabile scientifico della prestazione, indicando altresì la struttura incaricata della gestione del rapporto e della ripartizione delle spese e dei compensi. Il personale docente e ricercatore appartenente a struttura diversa da quella incaricata della gestione del rapporto provvede a chiedere l’autorizzazione al proprio organo collegiale di afferenza.

**Art. 3**

**Tipologia delle prestazioni per conto terzi**

1. L’Università svolge le PCT nel prevalente interesse del committente, utilizzando di norma le proprie strutture, attrezzature e il proprio personale. La CCT che prevede l’erogazione di PCT richiede la sottoscrizione di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati ai sensi dei successivi artt. 8 e 10 del presente Regolamento.

2. Le PCT comprendono:
   a) **prestazioni di ricerca**: attività anche di natura complessa e a carattere innovativo, in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel contenuto, a livello teorico, applicativo o sperimentale; prestazioni di ricerca clinica, sperimentazioni clinico-farmacologiche (cosiddetti trials clinici) per conto terzi possono essere svolte nell’Azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini o in altre Aziende ospedaliere o strutture sanitarie accreditate sede di Unità operative a Direzione universitaria, anche con l’utilizzo di strutture, attrezzature e personale dell’Azienda stessa. In quest’ultimo caso, l’Università regolerà le modalità di espletamento e i costi delle attività e i servizi richiesti tramite apposita convenzione con la Azienda interessata;
   b) **prestazioni a carattere formativo**: attività di formazione riguardante corsi di perfezionamento, aggiornamento, nonché seminari, cicli di conferenze, *workshop* e simili che non prevedono l’erogazione di crediti formativi e il rilascio di titoli di studio universitari. Trattasi di attività che non rientrano nell’ordinaria offerta formativa dell’Ateneo, o comunque non comprese nelle tradizionali attività istituzionali, che vengono svolte su richiesta di Enti pubblici e/o privati avvalendosi delle competenze didattico-scientifiche di docenti e/o delle strutture dell’Università;
   c) **prestazioni di consulenza**: attività di consulenza e studio consistenti nell’elaborazione di pareri, perizie, studi di fattibilità, e in generale attività di supporto tecnico e scientifico;
   d) **prestazioni di servizi**: disciplinari da tariffa, che prevedono certificazioni o documentazioni tecniche (analisi, controlli, prove, tarature, prestazioni tecniche);
   e) **ogni altra iniziativa o prestazione** che all’Università può essere richiesta in virtù delle competenze in essa presenti, comunque resa nel prevalente interesse del terzo committente.

**Art. 4**

**Convenzioni con Enti pubblici**

1. Le prestazioni di cui all’art. 3, comma 2 lettere a) e c) del presente Regolamento, possono essere svolte attraverso apposite convenzioni ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241, su richiesta di Enti pubblici.

2. Le convenzioni di cui al precedente comma determinano un corrispettivo senza carattere di remuneratività che, una volta detratte le spese per l’espletamento dell’incarico, viene ripartito in base alla seguente tabella:

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10% all’Ateneo</td>
<td>10% ai Dipartimenti/CIS</td>
</tr>
<tr>
<td>80% per finanziamento di ricercatori a tempo determinato, borse di dottorato di ricerca,</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

2 Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016.
assegni di ricerca, borse scuole di specializzazione

3. Tali attività non sono soggette a fatturazione.

Art. 5
Prestazioni di carattere assistenziale e riabilitativo

Nel caso di PCT relative a sperimentazioni clinico-farmacologiche (cosiddetti trials clinici), i responsabili scientifici della commessa e le strutture decentrate interessate (Dipartimenti, CIS, SBA), prima dell’inizio dell’attività, dovranno ottemperare a quanto stabilito dalle convenzioni tra Università e Azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini o altre Aziende sede di Unità operative a Direzione universitaria, stipulate ai sensi dell’art. 3 comma 2, lettera a).

Art. 6
Prestazioni a corrispettivo da negoziarsi - Prestazioni a corrispettivo predeterminato

1. Le prestazioni a “corrispettivo da negoziarsi” sono costituite dalle attività in cui il corrispettivo è determinato sulla base di un’analisi dei costi e dei margini di utile che si intendono conseguire dalla specifica prestazione, oppure di una negoziazione con il committente facente parte del contratto.

2. Le prestazioni a “corrispettivo predeterminato” sono invece costituite dalle attività tipizzate e ricorrenti, tra le quali possono rientrare in particolare quelle di cui all’art. 3, lett. d) in cui il corrispettivo è determinato sulla base di apposito tariffario.

3. Spetta all’organo collegiale della struttura decentrata la predisposizione di appositi tariffari commisurati alla complessità della prestazione e alla qualifica rivestita dal personale esecutore, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Nella determinazione delle suddette tariffe si dovrà tener conto dei tariffrari vigenti presso gli Enti locali e territoriali, dei tariffari di riferimento, ovvero determinati in base a vacazione oraria, considerando, in ogni caso, i prezzi di mercato praticati per la tipologia di prestazione effettuata. I tarifferi di che trattasi vengono rideterminati con cadenza biennale.

5. Le prestazioni tariffate sono assunte mediante ricezione di ordinativi diretti del committente rivolti alla struttura interessata, senza la necessità della stipula di un apposito contratto. Esse sono soggette a consuntivazione contabile trimestrale volta anche alla determinazione degli utili, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6 Sia le prestazioni a “corrispettivo da negoziarsi”, sia le prestazioni a “corrispettivo predeterminato” devono necessariamente prevedere margini di utile con i costi calcolati come descritto nel successivo art. 13.

Art. 7
Attività escluse

1. Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento le seguenti attività:
   a) attività di ricerca, consulenza e formazione sostenute con finanziamenti pubblici che seguono un’apposita disciplina (ad es: PRIN, PON; FIRB ecc.);
   b) attività di ricerca svolte sulla base di contratti e contributi concessi dagli Enti pubblici di

---

3 Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016.
4 Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016.
ricerca e sperimentazione di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70;
c) incarichi extraistituzionali svolti a titolo personale dai dipendenti dell’Università in favore di soggetti esterni, ai sensi dell’art 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 6 della L. n. 240 del 2010;
d) le attività di natura assistenziale svolte dalle strutture universitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale.

2. Non sono considerate attività per conto terzi le prestazioni rese da una struttura dell’Ateneo a favore di un’altra struttura dell’Ateneo stesso.

3. Sono esclusi, altresì, dal campo di applicazione del presente Regolamento i proventi derivanti da attività finanziate da terzi per le quali è implicitamente espressa e riscontrabile la prevalenza dell’interesse istituzionale dell’Università, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Restano, inoltre, esclusi dall’applicazione del presente Regolamento quei finanziamenti per i quali è espressamente vietata la corresponsione di emolumenti al personale.

Art. 85
Schema del contratto/convenzione

1. Le PCT, come definite nel precedente art. 3 (escluse le prestazioni di servizi da tariffario) sono svolte sulla base di appositi contratti redatti, di norma, secondo lo schema tipo contenuto nell’allegato A al presente Regolamento.

2. Lo schema contrattuale elaborato e sottoscritto dal proponente della CCT, da presentare per l’approvazione all’organo collegiale della struttura decentrata ai sensi dell’art. 10, deve contenere, di norma, i seguenti elementi:
   a) la denominazione della commessa;
   b) l’indicazione del responsabile scientifico della commessa, eventualmente concordata tra le parti;
   c) la specificazione della struttura decentrata dell’Università (Dipartimento, CIS, SBA) a cui è affidata la gestione amministrativa della CCT;
   d) l’elenco nominativo del personale docente, ricercatore, dirigente medico e/o sanitario delle Aziende ospedaliere con le quali è stata sottoscritta apposita convenzione ai sensi dell’art. 3, comma 2, tecnico–amministrativo e bibliotecario con indicazione delle rispettive qualifiche e categorie, coinvolti nella CCT;
   e) la durata del contratto e le eventuali modalità di risoluzione, recesso e rinnovo;
   f) la tipologia delle prestazioni come indicata al precedente art. 3 comma 2;
   g) l’oggetto delle PCT e l’eventuale svolgimento in più fasi della stessa;
   h) la disciplina dell’eventuale utilizzo del logo e del nome dell’Università;
   i) la struttura dell’Università o dell’Azienda Mater Domini o di altra Azienda accreditata convenzionata con l’Università sede dell’esecuzione delle PCT e i profili professionali del personale aziendale coinvolti;
   j) la titolarità dei risultati e le modalità di loro utilizzazione e pubblicazione;
   l) il corrispettivo complessivo della commessa e la tipologia delle prestazioni come determinata dal precedente art. 6 con specificazione espressa se al netto o comprensivo di I.V.A. se dovuta o indicazione dei motivi di esenzione;
   m) i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo complessivo di cui al punto l) con indicazione delle modalità di erogazione dell’eventuale corresponsione di un acconto in via anticipata necessario per l’inizio dello svolgimento dell’attività;
   n) una clausola limitativa della responsabilità dell’Università, nel rispetto dell’art. 1229 c.c. con

5 Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016.
eventuale specificazione del pagamento di una penale secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del presente Regolamento;

o) gli eventuali vincoli di riservatezza;

p) le norme applicabili in materia di dati personali;

q) la competenza giurisdizionale esclusiva del Foro di Catanzaro, salva diversa pattuizione tra le parti;

r) la possibilità di avvalersi di collegio arbitrale rituale, ai sensi dell’art. 806 e ss. c.p.c.

3. In ogni caso, il proponente della CCT dovrà allegare alla bozza di contratto di cui al comma 2 del presente articolo quanto previsto dalle lettere d) nel caso in cui altro personale universitario o ospedaliero venga coinvolto nella CCT ed i) del comma 2, nel caso in cui tali indicazioni non siano incluse nel contratto. Questi allegati dovranno comunque essere approvati dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 9
Responsabilità per inadempimento – Penali

1. Qualora i contratti e le convenzioni di cui al presente Regolamento prevedano il pagamento di penali a carico dell’Università queste, in ogni caso, non devono far salvo il risarcimento del maggior danno per l’inadempimento contrattuale e non devono essere previste per il semplice ritardo. Il valore di tali eventuali penali non deve comunque essere superiore al 5% del corrispettivo pattuito in contratto. Il pagamento di tali penali grava sui fondi del centro di spesa cui fanno capo le attività espletate, fatta salva la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile della prestazione cui sia direttamente imputabile l’inadempienza.

Art. 10⁶
 Approvazione e sottoscrizione del contratto

1. Sulla base degli schemi contrattuali indicati all’art. 8 del presente Regolamento, le strutture decentrate (Dipartimenti, CIS e SBA), con delibera del proprio organo collegiale, approvano in via autonoma le CCT, unitamente ad un dettagliato piano economico-finanziario di riparto (spese, costi, oneri e compensi). Tali contratti sono sottoscritti, per la parte universitaria, dal Responsabile della struttura decentrata.

2. La delibera dell’organo collegiale della struttura decentrata interessata, deve approvare la proposta di commessa dettagliata nello schema di cui all’art. 8 e all’art.10, comma 1 e deve anche contenere:

a) La nomina del responsabile scientifico che, di norma, è il proponente della CCT, nonché la dichiarazione di compatibilità tra lo svolgimento dell’attività e il regolare svolgimento delle attività istituzionali da parte del personale interessato;

b) la distinta quantificazione del compenso del responsabile scientifico, determinato sulla base dell’impegno gestionale in termini percentuali dell’utile della CCT;

c) la distinta quantificazione del compenso del personale docente, e dei ricercatori e dei dirigenti medici e/o sanitari ospedalieri, coinvolto nell’esecuzione delle PCT, espressa in termini percentuali dell’utile della CCT, sulla base della qualifica e dell’impegno orario dedicato all’attività conto terzi;

⁶ Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016.
d) la distinta quantificazione del compenso del personale tecnico-amministrativo coinvolto nelle PCT, espressa in termini orari sulla base dell’attività effettivamente svolta, ai sensi del successivo art. 12, comma 3 del presente Regolamento;

e) l’importo del corrispettivo, le somme a destinazione vincolata ai sensi dell’art. 13, comma 3, lettere a-d), il preventivo delle spese e dei compensi (considerando che in nessun caso il corrispettivo previsto può essere inferiore al recupero della totalità dei costi sostenuti, oltre alla previsione di un margine minimo di profitto di almeno il 10%);

Art. 11°
Responsabile scientifico della Comessa Conto Terzi

1. Il responsabile scientifico della commessa, nominato ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera a), coordina tutte le attività relative ai contratti e convenzioni e cura il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

2. Al termine della prestazione, tale responsabile redige una relazione finale sul conseguimento dei risultati concordati, nonché il consuntivo delle spese effettivamente sostenute con riferimento ai singoli elementi di costo e ai compensi da corrispondere, da sottoporre all’organo collegiale della struttura decentrata. Il consuntivo è confermato, altresì, dal coordinatore o responsabile amministrativo e dal Responsabile della struttura decentrata interessata. Qualora il contratto preveda lo svolgimento dell’attività in più fasi, il responsabile scientifico procede alla rendicontazione intermedia (relazione e consuntivo), sempre che sia stato riscosso il corrispettivo relativo alla singola fase.

Art. 12°
Modalità comportamentali del personale coinvolto nelle attività

1. Il personale docente e ricercatore, sotto la propria responsabilità, deve svolgere l’attività compatibilmente con l’adempimento dei propri incarichi istituzionali e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei propri compiti e doveri didattico-scientifici. I dirigenti medici e sanitari ospedalieri che svolgono attività nella CCT ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento devono essere preventivamente autorizzati dal Direttore Generale dell’Azienda convenzionata.

2. Per il personale tecnico-amministrativo l’attività conto terzi rientra negli impegni istituzionali. Qualora siano autorizzate dal responsabile scientifico della CCT e dal Direttore generale, le PCT del personale tecnico-amministrativo a tempo pieno potranno essere svolte fuori dall’orario ordinario di lavoro. In tal caso saranno liquidabili, secondo quanto previsto dal successivo comma 4, solo le ore eccedenti l’orario di servizio previa verifica da parte del responsabile scientifico della commessa della copertura finanziaria a valere sugli incassi relativi alle prestazioni.

3. I compensi orari lordi previsti per il personale tecnico-amministrativo sono determinati in base alla tabella inclusa nel presente Regolamento. Il compenso complessivo sarà determinato dal compenso orario previsto nella tabella sotto riportata moltiplicato per le ore dedicate all’attività conto terzi fuori dall’orario di servizio.

4. Tabella

<table>
<thead>
<tr>
<th>Categoria</th>
<th>Tariffa orario per attività svolta ai sensi del presente articolo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B</td>
<td>25 euro</td>
</tr>
</tbody>
</table>

7 Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016.
8 Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016.
Su proposta motivata del responsabile della commessa, tali tariffe potranno essere incrementate fino a un massimo del 10% in ragione della particolare complessità dell’attività svolta.

5. Le ore di attività conto terzi, effetuate fuori dall’orario di servizio dal personale tecnico-amministrativo non potranno superare le 200 annuali.

Art. 13⁹
Determinazione del corrispettivo e dell’utile

1. Il corrispettivo delle attività per conto terzi, comprese quelle a “corrispettivo predeterminato”, deve coprire tutti i costi e gli oneri economici connessi alla prestazione da rendere, al netto dell’IVA se detraibile.

2. In particolare, tale corrispettivo deve essere determinato tenendo conto delle spese effettive da sostenersi, quali a titolo indicativo, quelle di seguito elencate:

   a) spese necessarie per eventuali consulenze esterne;
   b) spese per eventuali assegni di ricerca e/o tecnologia e/o co.co.co funzionali alla commessa;
   c) spese di acquisto, ammortamento e/o manutenzione di apparecchiature tecnico scientifiche e didattiche in ragione del tempo di utilizzo;
   d) spese per l’acquisto di materiali di consumo, materiale di laboratorio e altre specifiche spese di funzionamento;
   e) spese di viaggio e di missione del personale impegnato nelle attività;
   f) spese assicurative;
   g) stima di ogni altro costo diretto e prevedibile relativo allo svolgimento dell’attività.

3. Inoltre, il corrispettivo deve essere determinato tenendo conto:
   a) della quota di prelievo, pari al 5% del corrispettivo (IVA esclusa), da devolvere al bilancio universitario da destinarsi per il Fondo comune di Ateneo volto a remunerare il personale tecnico-amministrativo non direttamente impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento;
   b) della quota di prelievo pari al 5% del corrispettivo da destinare al bilancio universitario per il fondo di finanziamento di assegnisti di ricerca o dottorandi;
   c) della quota di prelievo pari al 3% a favore del Dipartimento, CIS o SBA ai sensi dell’art. 2 comma 2 per spese generali;
   d) della quota di prelievo pari al 10% del corrispettivo (IVA esclusa), comprensiva delle spese per prestazioni diagnostiche e servizi, da destinare all’Azienda Mater Domini o altre Aziende interessate ai sensi della/e convenzione/i quadro sottoscritta/e tra Università e Azienda/e;
   e) della quota del 2% da destinare al Fondo Premialità di cui all’art. 15 del presente Regolamento, per le finalità previste dall’art. 9 della Legge 240/2010.

4. A conclusione dell’attività ed in ogni caso dopo l’avvenuta riscossione dell’intero corrispettivo e a seguito della rendicontazione dei costi sostenuti, il responsabile scientifico del progetto procede alla determinazione dell’utile. Questo viene determinato detrando dal corrispettivo le quote di prelievo di cui al comma 2 (al netto dell’IVA se detraibile) e comma 3 del presente articolo.

⁹ Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016.
5. L’utile così determinato viene ripartito, secondo le modalità previste dall’art. 10, comma 2 del presente Regolamento, tra il Responsabile scientifico, docenti, ricercatori, dirigenti medici o sanitari ospedalieri e personale tecnico-amministrativo che hanno contribuito attivamente allo svolgimento delle PCT.

6. La fatturazione al committente, elaborata dal responsabile scientifico della commessa, previa verifica della rispondenza del consuntivo finale al piano economico-finanziario di riparto, approvato dall’organo collegiale della struttura ai sensi dell’art. 10, comma 1, veduta dal coordinatore o responsabile amministrativo viene effettuata dall’ufficio competente della struttura decentrata.

**Art. 14**

**Remunerazione del personale**

1. Il responsabile scientifico della commessa determina la ripartizione dell’utile definito nell’art. 13 al personale docente, ricercatore, dirigente medico o sanitario ospedaliero e tecnico-amministrativo che collabora all’attività, ai sensi dell’art. 10 comma 2, dell’art. 12 e dell’art. 13 comma 5, indicando nel prospetto di riparto l’importo da riconoscere ai partecipanti all’attività della PCT in base alla qualifica e al tempo dedicato allo svolgimento delle attività stesse. L’entità dell’impegno del personale coinvolto nelle attività dovrà essere espressa in termini percentuali per il personale docente e ricercatore e dirigenti medici e sanitari ospedalieri e in termini orari per il personale tecnico-amministrativo.

2. Per il personale che partecipa alle attività la remunerazione, determinata con le modalità di cui al precedente comma, viene erogata dall’ufficio stipendi, previa comunicazione da parte della segreteria amministrativa della struttura decentrata (Dipartimento, CIS, SBA). La remunerazione del personale medico e sanitario ospedaliero ai sensi del comma 1 del presente articolo, avverrà a cura dell’Azienda ospedaliera convenzionata di cui detto personale è dipendente previo trasferimento delle relative somme da parte della struttura decentrata (Dipartimento, CIS, SBA) dell’Università.

3. I compensi complessivamente percepiti nell’arco dell’anno dai docenti e ricercatori per lo svolgimento delle PCT non possono superare l’importo della retribuzione complessiva lorda spettante al professore ordinario nella massima classe stipendiale.

4. I compensi complessivamente percepiti nell’arco dell’anno dal personale tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle PCT non possono superare il limite previsto nell’art. 12 comma 5.

5. La quota destinata al Fondo comune di Ateneo è ripartita annualmente tra il personale tecnico-amministrativo non direttamente impegnato nelle attività per conto terzi, tenuto conto delle prescrizioni di apposito Regolamento approvato dal tavolo di trattativa sindacale.

**Art. 15**

**Fondo di Ateneo per la Premialità**

1. Il Fondo di Ateneo per la premialità, istituito ai sensi dell’art. 9 della legge n. 240/2010, è integrato dall’Università, in apposita sezione, con l’utile dei proventi derivanti dalle PCT.

2. Una quota del corrispettivo della CCT, determinato ai sensi del precedente art. 13, comma 3, lettera e), che confluisce nel Fondo di Ateneo per la premialità determina compensi aggiuntivi per il

---

10 Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016.
personale docente e tecnico-amministrativo che contribuisce all’acquisizione di commesse conto terzi.

Art. 16<sup>11</sup>
Proprietà intellettuale e industriale

1. Nei casi in cui dall’esecuzione delle PCT oggetto di contratti o convenzioni derivino risultati innovativi brevettabili o risultati innovativi altrimenti tutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o della legge sul diritto d’autore, l’accordo con il committente deve espressamente disciplinare il regime della proprietà intellettuale o industriale, specificando le modalità di sfruttamento economico dei risultati medesimi.

2. I diritti morali relativi a tali risultati innovativi spettano a chi ha realizzato l’innovazione; deve in ogni caso ed a prescindere dagli accordi in merito ai diritti di utilizzazione economica, essere previsto l’obbligo di citazione dell’afferenza degli inventori o autori all’Università “Magna Graecia di Catanzaro”.

3. L’eventuale apporto di risultati protetti da diritti di proprietà intellettuale o industriale da parte del committente e/o dell’Università, e/o dei singoli docenti e ricercatori coinvolti nell’attività, deve essere oggetto di specifiche clausole contrattuali, al fine di disciplinare le modalità di utilizzazione dei risultati medesimi.

4. Le parti possono stabilire di avere pieno diritto d’uso in ordine alla pubblicazione e divulgazione dei risultati dell’attività, con modalità concordate d’intesa tra loro.

5. L’Università può far riferimento all’attività per trarne argomento di tesi o pubblicazioni scientifiche, con modalità da concordarsi con il committente e nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

6. Nel caso di Trials Clinici, la disciplina relativa alla proprietà intellettuale e industriale è regolamentata da accordi tra le parti.

Art. 17<sup>12</sup>
Utilizzo del nome e del logo dell’Università

1. Qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell’Università per la diffusione dei risultati, anche parziali, in qualunque modo riferiti o riferibili alle attività per cono terzi, sia in corso di svolgimento sia qualora già concluse, deve avvenire senza alcun pregiudizio per l’immagine dell’Ateneo e con modalità determinate d’intesa fra le parti e individuate mediante specifico articolo all’interno del contratto.

2. Il contratto può prevedere apposita clausola contenente specifica pattuizione economica per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di sua emanazione con Decreto del Rettore.

---

<sup>11</sup> Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016.
<sup>12</sup> Articolo modificato con D.R. n. 59 del 27.01.2016.
Art. 19
Archiviazione documentazione e accesso agli atti

1. Tutta la documentazione relativa alle prestazioni per conto terzi è archiviata dal titolare della funzione di segreteria delle strutture coinvolte. I responsabili di struttura ne assicurano l'accessibilità e la reperibilità.

Emanato con D.R. n. 369 del 21.04.2015
SCHEMA-TIPO DI CONTRATTO PER PRESTAZIONI PER CONTO TERZI
[in carattere corsivo sono riportati: parti eventuali, note esplicative e richiami normativi]

TRA

L’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (di seguito denominata “Università”) con sede in Catanzaro in Viale Europa, Località Germaneto (P.I. 02157060795 - C.F. 97026980793), in persona del [inserire il nome e cognome del Responsabile della struttura decentrata] Responsabile della struttura decentrata ........(inserire la denominazione del Dipartimento o CIS di interesse), nato a .........., il .........., domiciliato per la carica presso la sede dell’Università, autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dell’art.10 comma 1 del Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi, emanato con D.R. n. del ..........

E

[inserire la denominazione del Committente] ........................................... (di seguito denominato “Committente”), con sede legale in .........., alla via .........., n. .........., (C.F./P. IVA ..........), in persona del sig./dott. .........., in qualità di legale rappresentante pro-tempore, nato a ............. il ............., domiciliato per la carica in/presso .........., autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù di ..........

PREMESSO CHE

a) [inserire un breve riferimento ai reciproci interessi delle parti in relazione all’oggetto del contratto];

b) che esistono presso l’Università le competenze specifiche, le strutture adeguate e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente;

c) che l’Università si è dichiarata disponibile ad eseguire le prestazioni richieste (PCT) e che l’attività oggetto del presente contratto non comporta alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo;

d) che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali dell’Università e che non rientra fra quelle escluse dall’art. 7 del Regolamento di Ateneo sul conto terzi.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUIE

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il Committente affida all’Università, che accetta, la Commessa Conto Terzi (CCT), denominata……. che comporta l’esecuzione delle seguenti prestazioni conto terzi: [indicare la tipologia delle prestazioni come prevista dall’art. 3, comma 2 e dall’art. 6 del Regolamento]: [descrivere l’oggetto delle CCT]

La CCT si articola nelle seguenti fasi [indicare le eventuali singole fasi in cui si articola l’attività e specificare se esse hanno natura autonoma rispetto all’esito conclusivo dell’attività al fine di consentire l’erogazione di anticipazioni per ciascuna fase.]

Nel rispetto dell’art. 11, c. 3 del Regolamento di Ateneo sul conto terzi, al termine delle prestazioni il responsabile scientifico del progetto redige una relazione finale sul conseguimento dei risultati concordati e un consuntivo delle spese sostenute [in caso di articolazione dell’attività in più fasi indicare che si provvederà alla rendicontazione intermedia].

Art. 2 – Responsabili dell’attività

La responsabilità scientifica della CCT è affidata a ___________________________, come da delibera del ___________________________, effettuata in data…. [inserire la denominazione della struttura decentrata di interesse].

Le PCT sono svolte da [specificare la struttura sede dell’attività; l’elenco nominativo e le qualifiche accademiche del personale docente, le categorie del personale tecnico-amministrativo e, eventualmente, le qualifiche professionali del personale esterno coinvolto nell’attività]

Il Committente, al fine di assicurare la migliore esecuzione del contratto, designa quale proprio referente _________________.

Art. 3 – Durata

L’attività deve essere completata entro ________ dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 4 – Corrispettivo

A titolo di corrispettivo per l’espletamento dell’attività, il Committente paga a favore dell’Università la somma complessiva di € ________________ (anche in lettere) oltre I.V.A. con aliquota del ___% [specificare eventuali casi di esenzione I.V.A.; l’eventuale anticipazione di un acconto finalizzato a dare inizio all’attività. Tenere in considerazione per la determinazione del corrispettivo le disposizioni dell’art. 10 e dell’art. 13 del Regolamento di Ateneo sul conto terzi].

Art. 5 – Modalità di pagamento

Il Committente versa il corrispettivo di cui all’art. 13 nel modo seguente:

[il ___% alla stipula del presente contratto;
-il ___% alla conclusione della fase ________;
-il ___% alla conclusione dell’attività]

OVVERO

Schema-tipo di contratto
[indicare in quante altre soluzioni e in quale misura verrà erogato il corrispettivo, o indicare che il medesimo verrà corrisposto in un’unica soluzione alla stipula del presente atto o in altra data da specificare]

Gli importi di cui al comma precedente vengono versati sul conto corrente di tesoreria n. _______________, intestato a _______________, presso l’Istituto Cassiere _______________, a seguito di presentazione di regolare fattura; quest’ultima deve essere indicata nella causale di versamento.

**Art. 6 – Responsabilità**

Nell’esecuzione delle PCT, la responsabilità dell’Università è limitata ai casi di dolo o colpa grave.

[In caso di inadempimento, l’eventuale previsione di una penale a carico dell’Ateneo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382 c.c., non potrà essere di importo superiore al 5% del corrispettivo. Il pagamento di tale penale graverà sui fondi del centro di spesa cui fanno capo le attività espletate, fatta salva la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile della prestazione cui sia direttamente imputabile l’inadempienza (art. 9, c.1 del Regolamento)].

[Prevedere che ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del rispettivo personale impiegato nelle attività di cui al presente contratto].

[Prevedere una norma del seguente tenore “Quando il personale di una parte si reca presso la sede dell’altra parte ai fini dello svolgimento delle attività, il datore di lavoro della sede ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, nel rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n.81/2008 e ss. mm. e ii”].

**Art. 7 – Proprietà intellettuale e industriale**

Qualora, dall’esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto, derivino risultati innovativi brevettabili o risultati innovativi altrimenti tutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o della legge sul diritto d’autore, il regime della proprietà intellettuale o industriale è regolato ai sensi dell’art. 16 nel modo seguente: __________________________________________ [specificare le modalità di sfruttamento economico dei risultati medesimi].

I diritti morali relativi ai predetti risultati spettano a chi ha realizzato l’innovazione. E’ fatto obbligo di citare l’afferenza all’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro degli inventori o autori.

L’apporto di risultati protetti da diritti di proprietà intellettuale o industriale da parte del committente e/o dell’Università, e/o da parte dei singoli docenti o ricercatori coinvolti nell’attività è regolato nel modo seguente __________________________________________ [specificare le modalità di utilizzazione dei risultati medesimi].

[Eventually] Entrambi i contraenti stabiliscono di avere pieno diritto d’uso in ordine alla pubblicazione e divulgazione dei risultati dell’attività nel rispetto delle seguenti modalità:

__________________________ L’Università può far comunque riferimento all’attività per tarne argomento di tesi di laurea e dare luogo a pubblicazioni scientifiche con le seguenti modalità ________________________________ nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

*Schema tipo di contratto*
Art. 8 – Utilizzo del nome e del logo dell’Università

Il Committente può utilizzare il nome e il logo dell’Università durante lo svolgimento dell’attività anche per la diffusione di risultati parziali o ad attività già conclusa, purché ciò avvenga senza pregiudizio alcuno per l’immagine dell’Ateneo, che si riserva ogni forma di tutela.

L’utilizzo del nome e del logo dell’Università è disciplinato dall’art. 17 del Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi nel rispetto delle seguenti modalità:

[indicare quale uso il Committente intende fare dei risultati da diffondere con logo e nome dell’Ateneo, specificando se si tratta di pubblicazioni scientifiche, di uso commerciale e/o pubblicitario con le precisazioni del caso, oppure altre modalità di utilizzo da indicare in modo dettagliato].

Per l’utilizzo del nome e del logo il Committente corrisponde all’Università la somma di € (anche in lettere) da ricomprendersi nell’ambito del corrispettivo totale di cui all’art. 13.

Art. 9 – Recesso, rinnovo

Ciascuna parte può recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno [indicare un congruo termine]. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.

Le parti possono concordare in corso di attività la possibilità di rinnovare la CCT per un ulteriore periodo di ...

[Sarebbe opportuno concordare con il contraente una clausola che, in caso di recesso del Committente, preveda la corresponsione all’Università di un corrispettivo per il recesso].

Art. 10 – Riservatezza

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati, le notizie e i documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza del presente contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni il Committente presta il consenso al trattamento dei dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse all’esecuzione del presente contratto da parte dell’Università.

Il Committente, analogamente, si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per le operazioni e attività connesse all’esecuzione del presente contratto.

Art. 12 – Gestione delle controversie

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi contestazione dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Catanzaro.

[Eventualmente prevedere un collegio arbitrale rituale ex art. 806 e ss. del c.p.c. con sede in Catanzaro].
Art. 13 – Oneri fiscali

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della parte che richiede la registrazione stessa.

Gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto e le spese di bollo sono a carico del Committente.

Art. 14 – Norme finali

Qualsiasi modifica al presente contratto non è valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto deve essere effettuata per iscritto. Essa si intende efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, telegramma o telex, sempre che sia indirizzata ai seguenti recapiti:

per il Committente

per l’Università

ovvero presso diverso recapito che ciascuna delle parti potrà comunicare all’altra successivamente alla sottoscrizione del presente contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso i recapiti suindicati, ovvero presso i diversi recapiti che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Gli allegati formano parte integrante del presente contratto che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le parti in merito al suo oggetto, superando ed annullando ogni altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione o accordo.

L’eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori del presente contratto rispetto a comportamenti di altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce né rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né rinuncia al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutte le condizioni pattuite.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla norme del codice civile.

Catanzaro, li

Il Responsabile della struttura decentrata (Dipartimento o CIS)

Il Responsabile scientifico dell’attività

Il Committente

Schema-tipo di contratto

Pag. 5
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Committente accetta espressamente le seguenti clausole: art. 6 (Responsabilità), art. 9 (Recesso), art. 12 (Gestione delle controversie).

Il Committente